

Decreto federale

sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 2007–2013

del 14 dicembre 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983² sulla ricerca;

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 2006³,

decreta:

Art. 1

¹ Per finanziare la partecipazione della Svizzera al settimo programma quadro della Comunità europea per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e al settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare nel periodo dal 2007 al 2013 è stanziato un credito globale di 2 545,4 milioni di franchi.

² Il credito è ripartito come segue:

	mio. di fr..
a. Partecipazione ai programmi quadro dell'UE	2 364,4
b. Misure collaterali nazionali	51,0
c. Progetto internazionale ITER/ <i>Broader Approach</i>	30,0
d. Riserva per contributi più elevati (ai sensi della lettera a) a causa di fluttuazioni del corso di cambio e del rapporto del PIL	<u>100,0</u>
Totale	<u>2 545,4</u>

³ Il Consiglio federale può effettuare trasferimenti dai crediti d'impegno per le misure collaterali nazionali e per i contributi al progetto internazionale ITER/*Broader Approach* al credito d'impegno per la partecipazione al programma quadro dell'UE.

⁴ Se negli anni 2007–2011 è utilizzata la riserva per contributi più elevati a causa di fluttuazioni del corso di cambio e del rapporto del PIL, i contributi corrispondenti devono essere compensati nel budget e nel piano finanziario all'interno del settore formazione, ricerca e innovazione (FRI). Il Consiglio federale presenta nel messag-

¹ RS 101

² RS 420.1

³ FF 2006 7445

gio FRI 2012–2015 una proposta sulla procedura da adottare per gli anni 2012 e 2013.

⁵ Con il credito d'impegno per le misure collaterali nazionali può essere finanziato un posto a tempo determinato.

Art. 2

Se le misure finanziarie dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea per la partecipazione della Svizzera ai settimi programmi quadro entrano in vigore dopo il 1° gennaio 2007, i crediti d'impegno possono essere utilizzati per la partecipazione a singoli progetti.

Art. 3

I singoli impegni possono essere contratti dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2014.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2006

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist
Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2006

Il presidente: Peter Bieri
La segretaria: Elisabeth Barben